

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2524)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1976 (V. Stampato n. 3917)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**(RUMOR)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 aprile 1976*

Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede, tra l'altro, che i funzionari della carriera diplomatica

che anteriormente alla data dell'8 gennaio 1971 rivestivano il grado di primo segretario di legazione sono ammessi al concorso per la promozione al grado di consigliere di legazione al compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica prescindendosi dai requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche ai funzionari della carriera diplomatica con anzianità di carriera non inferiore al 1° settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi agli scrutini di promozione al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio 1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed anche se successivamente promossi ad altro titolo.

I funzionari che si trovano nelle condizioni indicate al comma precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito per l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purchè non ancora espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei funzionari suddetti è prorogato di un mese a decorrere dalla stessa data.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.